



## COMUNE DI CUNEO

### DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI LEGALI

N. Proposta 994 del 03/07/2020

OGGETTO: RICORSO AVANTI LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE CIVILE, PER LA RIFORMA DELLA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 965/2019 - AFFIDAMENTO INCARICO -

#### IL DIRIGENTE

— Premesso quanto segue:

Da alcuni anni è in corso una vertenza fra la Comunità Papa Giovanni XXIII ed enti diversi per il pagamento delle rette di inserimento di una disabile nelle proprie strutture, disposto con provvedimento del Tribunale dei Minori di Lecce in data 12 novembre 1992 e poi modificato con atto del 20 marzo 1997.

Con atto di citazione notificato in data 27 dicembre 2010, la predetta Comunità conveniva in giudizio la Gestione Liquidatoria della ex USL Le/8 di Maglie, l'Azienda Sanitaria di Lecce e il Comune di Melpignano per il risarcimento sopra richiamato.

Gli enti convenuti si costituivano in giudizio chiedendo l'autorizzazione alla chiamata di terzo, ossia l'ATO del Distretto Socio assistenziale di Maglie, il Comune di Cuneo e l'ASL CN1 di Cuneo, gli ultimi due enti in quanto la disabile era stata trasferita in una struttura con sede nel citato Comune.

Con sentenza del Tribunale di Lecce n. 6834/2010, il giudice condannava il Comune di Melpignano al pagamento di quanto richiesto all'Associazione Papa Giovanni XXIII, oltre al riconoscimento degli interessi legali.

Successivamente, con atto di citazione in Appello in data 20 novembre 2015, il Comune di Melpignano adiva la Corte d'Appello di Lecce al fine di ottenere la riforma della sentenza del giudice di primo grado. Anche la sentenza del giudizio di appello, così come quella del Tribunale di Lecce (n. 3406/2015) escludeva la posizione del Comune di Cuneo dall'obbligo risarcitorio.

In esito a quanto sopra la Comunità Papa Giovanni XXIII presentava ricorso in Cassazione per la riforma della sentenza della Corte d'Appello di Lecce n. 965/2019, radicando il giudizio R.G. 10395/2020, che veniva notificato al legale di questo ente in data 20 giugno 2020 e acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 37681 in data 23 giugno 2020.

Con tale atto il Comune di Cuneo è stato chiamato in causa dal Comune di Melpignano, per il pagamento delle rette della disabile per il periodo successivo al compimento della maggiore età.

La Giunta Comunale, con delibera n. 130 in data 25 giugno 2020 autorizzava, per i motivi di cui in premessa, la costituzione in giudizio del Comune di Cuneo nel procedimento di cui sopra.

- Atteso che l'amministrazione non è dotata di avvocatura interna e che sono assenti idonee professionalità interne abilitate al patrocinio innanzi al tribunale adito, per cui occorre individuare un professionista del libero foro al quale affidare la difesa legale dell'ente;
- visto l'«Albo avvocati per l'affidamento di incarichi e di patrocinio e difesa del comune», approvato con determinazione dirigenziale n. 450 del 31 marzo 2017, in vigore dal 1° aprile 2017 al 1° aprile 2020 e prorogato sino al 31 dicembre 2020 con determinazione n. 591 in data 27 aprile 2020;
- ritenuto, per la natura della vertenza, il grado di complessità delle questioni poste sul tavolo del giudice e l'entità del *petitum*, di individuare l'avvocato Barosio prof. Vittorio dello Studio Barosio del Foro di Torino, che ha già seguito la vertenza negli altri gradi di giudizio e l'avvocato Contaldi Stefania del Foro di Roma, quale domiciliataria, che hanno dichiarato la propria disponibilità ad assumere l'incarico e formulando un preventivo, rispettivamente, di € 5.000,00 ed € 1.000,00 oltre spese generali, CPA e IVA nella misura di legge, preventivo che è stato acquisito al protocollo generale dell'ente al n. 38333 in data 24 giugno 2020;
- richiamato l'articolo 17, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. "Codice dei contratti pubblici", che esclude dall'applicazione delle disposizioni contenute nel Codice i seguenti servizi legali:
 

””””

  - 1) *rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni:*
    - 1.1) *in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;*
    - 1.2) *in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;*
  - 2) *consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni;*
  - 3) *servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;*
  - 4) *servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;*
  - 5) *altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri;*

””””
- richiamato altresì l'articolo 4 "Principi relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi" dello stesso Codice, secondo il quale l'affidamento dei contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva della stessa normativa deve avvenire «... nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica...»; Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17.12.2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 17 dicembre 2019, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 309 del 30 dicembre 2019 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020/20
- visto l'articolo 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. che disciplina l'assunzione degli impegni di spesa;
- visto il Decreto del Sindaco n. 20 del 4 novembre 2019 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico dirigenziale per il Settore Affari legali;

- constatato che l'adozione del presente provvedimento compete al dirigente del settore per il combinato disposto dell'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. «*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*», degli articoli 4,16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*», dell'articolo 54 dello Statuto comunale e dall'articolo 30 del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» – Parte I – “Assetto organizzativo”;

## DETERMINA

1. Di affidare agli avvocati Barosio prof. Vittorio dello Studio Barosio, con sede in Torino - C.so Galileo Ferraris n. 120 (C.F. BRSVTR39C08L219D e P.I. 01371650019) e Contaldi Stefania, con sede in Roma – Via Pierluigi da Palestrina n. 63 (C.F. CNTSFN71H48H501Y/P.I.10281581008), muniti di procura speciale, unitamente nonché disgiuntamente, l'incarico di difesa legale dell'ente, nel giudizio davanti alla Corte di Cassazione a seguito del ricorso presentato dalla Comunità Papa Giovanni XXIII, raducando il giudizio RG 10395/2020;
2. di impegnare la somma complessiva di € 8.754,72 come di seguito specificato:  

€ 7.295,60  
a favore dello Studio legale Barosio di Torino, comprensiva di spese generali, C.P.A. e IVA nella misura di legge, alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006 (CIG Z2C2D885EB);

€ 1.459,12  
a favore dell'avvocato Contaldi Stefania dello Studio Contaldi di Roma, comprensiva di spese generali, C.P.A. e IVA nella misura di legge, alla Missione 01, Programma 11, Titolo I, Macro Aggregato 03, Capitolo di spesa 330030 «Prestazioni professionali e specialistiche - Legale» del Bilancio 2020/2022, che presenta la necessaria disponibilità [Centro di Costo 01803] – Codice Piano dei Conti Finanziario U.1.03.02.11.006 (CIG ZD62D8879E);
3. di autorizzare i pagamenti delle parcelle con attestazioni del dirigente del settore Affari Legali, nei limiti degli importi impegnati ai sensi degli articoli 25 e 26 del vigente regolamento di contabilità;
4. di dare atto che l'impresa anzidetta ha assunto tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i.;
5. di disporre che questo provvedimento sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale del Comune, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
6. di dare atto che responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del settore Affari Legali;
7. di disporre che copia della presente determinazione venga inviata al Sindaco ai sensi dell'articolo 30 — comma 8 — del «Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi» — Parte I e al settore Ragioneria e tributi.

**Il dirigente  
Rinaldi Giorgio**